



CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

c.a.p. 64026

CF.00176150670

II SETTORE

LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE AMBIENTE

Dirigente: Dott. Arch. Lorenzo Patacchini

Tel:085/89453580 - Fax: 085/89453 588 - E-mail: patacchini.lorenzo@comune.roseto.te.it

GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

CAPITOLATO D'ONERI

Adeguato alle variazioni introdotte con deliberazione della Giunta Municipale n. 5 del 22.01.2013

Gennaio 2013

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 - SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI.....	3
ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO - PROROGA.....	4
ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	4
ART. 5 - CONDIZIONI ALLA SCADENZA	5
ART. 6 - CONTROLLO DELL'ENTE	5
ART. 7 - MODALITÀ MINIME OBBLIGATORIE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI.....	6
ART. 8 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI.....	6
ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE.....	6
ART. 10 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	7
ART. 11 - PAGAMENTI.....	7
ART. 12 - ADEGUAMENTO E VARIAZIONE DEI SERVIZI	7
ART. 13 - REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE.....	8
ART. 14 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	8
ART. 15 - OBIETTIVI	8
ART. 16 - SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.....	9
ART. 17 - PENALITÀ.....	9
ART. 18 - ESECUZIONE D'UFFICIO	11
ART. 19 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 20 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE	12
ART. 21 - CONTROVERSIE	12
ART. 22 - SPESE.....	13
TITOLO II- ONERI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE.....	14
ART. 23 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE.....	14
ART. 24 - SICUREZZA SUL LAVORO	15
ART. 25 - PERSONALE IN SERVIZIO.....	16
ART. 26 - MEZZI E ATTREZZATURE	17
ART. 27 - CENTRI SERVIZI DELL'IMPRESA APPALTATRICE.....	18
ART. 28 - ECOSPORTELLO.....	19
ART. 29 - CALENDARIO DEI SERVIZI E COMUNICAZIONE.....	19
ART. 30 - COOPERAZIONE.....	19
ART. 31 - AVVIO DEI NUOVI SERVIZI E DEI SERVIZI MIGLIORATIVI E FASE TRANSITORIA.....	20
ART. 32 - TASSA/TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.....	20
ART. 33 - RISERVATEZZA	20

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Servizi oggetto dell'appalto

I servizi oggetto dell'appalto, che dovranno essere svolti nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi, secondo le modalità specificate caso per caso nel Disciplinare Prestazionale degli Elementi Tecnici di Esecuzione del Servizio, allegato come parte integrante al presente Capitolato, sono i seguenti:

- a) raccolta e trasporto rifiuti urbani nella definizione di cui all'art. 184 c.2 da lett. a) ad f) del d.Lgs n° 152/2006 e s.m.i. ed in particolare:
 1. raccolta in modo differenziato della frazione secca non recuperabile, della frazione umida della carta e del cartone, della plastica, del vetro e dei metalli (lattine e banda stagnata), prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche;
 2. raccolta in modo differenziato di rifiuti pericolosi quali pile esaurite, medicinali scaduti, contenitori etichettati T e/o F, accumulatori al piombo;
 3. raccolta dei rifiuti ingombranti, dei RAEE e degli scarti verdi;
 4. trasporto dei rifiuti differenziati indicati ai precedenti punti presso centri autorizzati di riciclo e/o smaltimento finale e/o di stoccaggio/deposito preliminare;
- b) gestione del Centro di Raccolta od EcoCentro;
- c) esecuzione dei servizi di igiene urbana a domanda, come meglio descritti nel Disciplinare Prestazionale degli Elementi Tecnici di Esecuzione del Servizio, eventualmente affidati con separato atto aggiuntivo dall'Ente;
- d) campagna di formazione e sensibilizzazione.

Sono esclusi da tale gestione i rifiuti speciali non assimilati e i rifiuti speciali pericolosi di cui al comma 3 dell'art 184 del d.Lgs n° 152/2006 e s.m.i. provenienti da attività produttive e commerciali ovvero originati dal circuito di produzione non domestica, i quali debbono essere smaltiti a totale carico del produttore/detentore, esclusi quelli prodotti dalle attività interne di manutenzione dei beni di proprietà dell'Ente.

L'Ente potrà, nell'ambito della durata dell'appalto, affidare all'Impresa Aggiudicataria (I.A.), uno o più servizi accessori di cui alla lettera c), ovvero potenziare quelli affidati con il contratto principale, in forza di distinto atto contrattuale e remunerati in base all'elenco prezzi soggetto a ribasso di gara di cui all'allegato D del Disciplinare Tecnico Prestazionale.

L'I.A. resta vincolata per tutta la durata dell'appalto nei riguardi dell'Ente in ordine all'eventuale affidamento di uno, parte di uno o più servizi di cui alla lettera c). L'Ente potrà, tuttavia, affidare a terzi tali servizi mediante altre forme di affidamento previste dalla normativa vigente in materia.

ART. 2 - Obbligo di continuità dei servizi

I servizi oggetto dell'appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa vigente.

Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'impresa appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 ("Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati") e nella legge 83/2000 ("Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati").

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune di Roseto degli Abruzzi (di seguito Ente) potrà sostituire l'impresa appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo art. 18.

E' comunque fatta salva la facoltà per l'Ente, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato previsto dall'art. 340 C.P., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 3 - Durata dell'appalto - Proroga

Il contratto avrà la durata di **cinque anni (sessanta mesi)**. Al termine del periodo il contratto si intenderà risolto di diritto e di fatto, salvo una proroga di mesi sei come specificato al comma seguente.

Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario, l'impresa appaltatrice previa richiesta dell'Ente, sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "*prorogatio*" nel termine massimo di sei mesi, senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del contratto, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.

L'affidamento del servizio potrà avvenire, sotto le riserve di legge, nelle more del perfezionamento del contratto, in ragione delle tempistiche della procedura e per garantire la continuità dei servizi attuali.

Si precisa che alla luce delle recenti normative in tema di pianificazione della gestione dei rifiuti l'impresa appaltatrice dovrà rispettare tutte le disposizioni di legge che potranno subentrare nel corso dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 201 del D.lgs. 152/2006), il contratto può essere sciolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore dell'appaltatore, cioè senza alcun onere o spesa a carico dell'Ente. E' fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto. E' fatta salva, inoltre, la corresponsione del prezzo residuo, alla data di scioglimento anticipato del contratto, delle attrezzature (contenitori, cassonetti, sacchi, mastelli, pattumiere e simili) che rimangono in proprietà all'Amministrazione aggiudicatrice. Il prezzo residuo delle predette attrezzature è dato dalle quote di ammortamento non comprese nei canoni d'appalto sino a allora dallo stesso percepiti.

ART. 4 - Documenti che fanno parte del contratto

Faranno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati fatto salvo il capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti:

- a) il presente "Capitolato d'Oneri", firmato per accettazione dalla Ditta Aggiudicatrice;
- b) il "Disciplinare Prestazionale degli Elementi Tecnici di Esecuzione del Servizio" (d'ora in poi denominato semplicemente Disciplinare), firmato per accettazione dalla Ditta Aggiudicatrice, compreso l'elenco dei prezzi unitari;
- c) il Piano Programma Organizzativo (PPO) di esecuzione del servizio proposto dalla Ditta in sede di gara;
- d) l'elenco delle proposte migliorative ed integrative offerte dalla Ditta in sede di gara;
- e) il D.U.V.R.I. da redigersi a cura della Ditta aggiudicataria;
- f) il cronoprogramma;
- g) copia delle polizze RCT e RCO.

Faranno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di Servizi, Forniture, Lavori pubblici e tutte le normative di legge (nazionali e regionali) inerenti l'oggetto del presente appalto.

ART. 5 - Condizioni alla scadenza

Gli automezzi utilizzati dall'impresa appaltatrice saranno ritirati dalla stessa alla fine della durata del Contratto e rimarranno di proprietà della stessa.

Le attrezzature ed i contenitori (bidoni e/o cassonetti e/o campane) distribuiti e/o installati sul territorio comunale nel corso dell'appalto, ad integrazione e/o in sostituzione di quelli esistenti di proprietà comunale o di terzi, di qualunque tipo e volume, rimarranno di proprietà dell'Ente.

ART. 6 - Controllo dell'Ente

L'Ente provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando i soggetti abilitati a rappresentarlo.

I tecnici dell'Ente potranno dare disposizioni anche verbali, nei casi d'urgenza, per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro il primo giorno successivo.

L'impresa appaltatrice sarà tenuta a fornire settimanalmente all'Ente, anticipatamente entro la giornata di venerdì, la programmazione dei servizi per la settimana successiva.

I servizi contrattualmente previsti che l'impresa appaltatrice non potesse eseguire per causa di forza maggiore saranno definiti ogni qual volta si verifichino le cause suddette. Per tali servizi non eseguiti si provvederà a decurtare dal canone il relativo onere a carico dell'Ente.

Sarà compito dell'I.A. inoltrare, mensilmente al competente Ufficio Tecnico, almeno dieci giorni prima la scadenza prevista per la trasmissione telematica al CARIREAB, un report dettagliato:

1. sulle aree "critiche" (zone dove vi è maggiore presenza di abbandono o errata gestione del 'porta a porta' da parte delle utenze);
2. sui quantitativi di materiale raccolto; tali quantitativi dovranno essere suddivisi per tipologia (codice CER), con l'indicazione dell'impianto di recupero e/o smaltimento. Sarà compito dell'Ente, effettuare ogni qual volta lo ritenga necessario, una ricognizione sullo stato di attuazione del servizio;
3. su eventuali modifiche apportate al sistema di raccolta seppur concordate.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri relativi alla gestione della banca dati utenti, compresi aggiornamenti, verifiche, controlli, flussi di dati ed eventuale inizializzazione dei codici a barre e/o transponder ed allineamento del codice univoco dello stesso alla specifica utenza assegnataria del contenitore.

I dati dovranno essere trasmessi all'Ente in forma di tracciato compatibile con la strumentazione informatica dello stesso e pertanto la Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione dell'Ente gratuitamente un tecnico informatico che collabori a rendere compatibili ed utilizzabili i dati trasmessi dalla Ditta stessa. I dati dovranno essere trasmessi con cadenza mensile.

L'Ente avrà la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice, sia mediante controlli in loco, sia attraverso controlli sulla documentazione presente negli Uffici dell'impresa appaltatrice, servendosi, ove del caso, anche di idonei strumenti per la pesatura.

L'I.A. dovrà annualmente redigere, per conto dell'Ente, il MUD, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa.

ART. 7 - Modalità minime obbligatorie di espletamento dei servizi

L'impresa appaltatrice sarà tenuta a:

- garantire all'Ente un servizio ottimale non inferiore agli standard indicati nel Disciplinare;
- garantire il raggiungimento minimo del 65% di raccolta differenziata;
- svolgere il servizio di norma prevalentemente in orario diurno, anche su più turni, quindi evitando, se non in accordo con l'Ente, raccolte in orari prevalentemente notturni;
- garantire un continuo rapporto con le utenze, anche tramite la gestione di un ecosportello;
- organizzare giri di raccolta per flussi merceologici separati e non mescolando i rifiuti.

ART. 8 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato, l'impresa appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto, quali ad esempio quelle riguardanti i rifiuti, l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'impresa appaltatrice sarà tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dall'Ente e dall'incaricato designato al controllo dei servizi.

ART. 9 - Deposito cauzionale

Le ditte concorrenti devono presentare una cauzione provvisoria a garanzia della sottoscrizione del contratto pari € 293.000,00 (Euro duecentonovantatremila/00) costituita ai sensi dell'articolo 75 del D.lgs 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.lgs.163/2006 e s. m. e i., l'importo della cauzione provvisoria sarà ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

La ditta aggiudicataria deve prestare cauzione definitiva nelle forme e modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente l'Ente dovesse sostenere durante la durata del contratto a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi della ditta.

Resta salva per l'Ente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti.

Alla scadenza del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, si provvederà allo svincolo del deposito cauzionale.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'impresa appaltatrice, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dall'Ente, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti alla stessa.

Qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, il Comune avrà la facoltà di bloccare i pagamenti pendenti all'impresa appaltatrice nelle necessarie quantità, promuovendo nel caso un'azione giudiziaria.

ART. 10 - Corrispettivo dell'appalto

L'importo posto a base di gara per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto è quello fissato di **Euro 14.635.000,00 (oltre IVA)** per il periodo di durata contrattuale, oltre **Euro 15.000,00 (oltre IVA)** per oneri della sicurezza per rischi dovuti ad interferenza non soggetti a ribasso per un totale di **Euro 14.650.000,00 (oltre IVA)**.

L'importo annuo complessivo offerto dai concorrenti s'intende remunerativo per le prestazioni previste nel Capitolato, e relativi allegati, da eseguirsi secondo le modalità precisate nello stesso e nel Piano Programma Operativo, con l'esplicita ammissione che l'impresa abbia eseguito gli opportuni calcoli estimativi ed i necessari sopralluoghi.

Durante il periodo di validità del contratto di appalto, l'Ente si riserva la facoltà di ridurre o ampliare l'entità dei servizi appaltati, inerenti l'oggetto del contratto, con possibilità di ricorso al quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 11 del R.D. n° 2440/1923 e smi.

ART. 11 - Pagamenti

Il canone annuo sarà liquidato e pagato in n. 4 rate scadenti ciascuna al decorso dei 60 giorni dalle singole rate fissate per la riscossione della TARES, con adeguamento di ciascuna scadenza ad eventuali differimenti disposti dalla normativa.

Oltre al relativo documento di pagamento, l'impresa appaltatrice dovrà allegare, pena la sospensione del pagamento, copia del libro matricole, certificazione di regolarità contributiva ed un report che riporti le attività svolte con particolare riferimento ai quantitativi di rifiuti conferiti divisi per tipologia e sito di conferimento.

Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, la Ditta Aggiudicataria si obbliga al rispetto della Legge 136 del 13 agosto 2010.

Nel caso di pagamenti che risultassero non corrisposti nei termini previsti dal presente Capitolato, verranno applicati gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente.

Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alle rate mensili successive alla redazione del verbale di accordo fra l'Ente e l'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 12 seguente.

Sono compresi nel corrispettivo tutti gli oneri per il pagamento di tasse, imposte, canoni, censi, livelli che gravino o possano gravare in futuro sul servizio.

ART. 12 - Adeguamento e variazione dei servizi

L'impresa appaltatrice s'impegna ad aumentare, estendere o variare anche in diminuzione, su richiesta dell'Ente, i servizi indicati nel presente Capitolato.

In tale ipotesi verranno considerate, a livello economico-contrattuale, solo le variazioni che comportino oltre il 3% di variazione in più o in meno dei costi dei singoli servizi, derivanti ad esempio dal numero di utenze servite o dalla fornitura di contenitori aggiuntivi.

Il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria redatta dall'Ufficio Tecnico, prendendo per la valutazione economica dell'adeguamento del corrispettivo gli elementi di costo inizialmente indicati dalla Ditta in sede di offerta.

Nel caso in cui, invece, sia necessario introdurre nell'appalto servizi diversi od aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti, per la loro valutazione i prezzi saranno fissati in contraddittorio tra le parti secondo i principi di cui all'art. 163 del DPR 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, nonché sulla base del prezzario di cui all'allegato D) al Disciplinare.

L'Ente potrà altresì richiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, l'espletamento di servizi occasionali non compresi in questo Capitolato, purché compatibili con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili.

L'impresa appaltatrice sarà tenuta ad eseguire tali servizi aggiuntivi o sostitutivi con le modalità da convenirsi, mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi.

ART. 13 - Revisione del prezzo contrattuale

Il corrispettivo annuale richiamato nell'art. 10 rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno dalla stipula del contratto.

Successivamente, compreso l'eventuale periodo di rinnovo/proroga previsto all'art. 3 del presente capitolato, sarà aggiornato annualmente sulla base dell'intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo, riferito al mese corrispondente dell'anno precedente, per l'indice medio dei prezzi al consumo per l'intera collettività (indice FOI).

ART. 14 - Disciplina del subappalto

In ordine a tale possibilità si richiama espressamente quanto previsto dalla normativa in essere, e nello specifico dall'art. 118, commi 1 e 2, dal D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare per quanto riguarda il pagamento dei servizi eseguiti dai subappaltatori si richiama l'obbligo, ai sensi dell'art. 118, 3° comma del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163, dell'Impresa di trasmettere all'Ente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte dei servizi che si rendessero necessari nello svolgimento dell'appalto, deve trasmettere all'Ente, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di servizio, copia del contratto di subappalto.

L'autorizzazione del subappalto, non esime la Ditta dalle responsabilità derivatigli dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore.

In ogni caso l'intenzione di procedere a subappalto di uno o più servizi o prestazioni oggetto del presente Capitolato dovrà essere esplicitamente indicata in sede di presentazione dell'offerta, pena la non possibilità di ricorrervi.

ART. 15 - Obiettivi

Gli obiettivi che l'Ente si propone di raggiungere attraverso questo appalto sono:

- un aumento generalizzato dell'efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti indifferenziati sia dei servizi di raccolta differenziata;
- un aumento generalizzato dell'efficienza dei servizi complementari;
- il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata sia a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, sia a livello qualitativo, aumentando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed avviato al riciclo.

La ditta dovrà garantire all'Ente un risultato di raccolta differenziata **non inferiore al 65% al 31/12/2014, calcolato con il metodo normalizzato previsto dalla Regione Abruzzo, mantenendo, come minimo, tale risultato per ogni anno successivo.**

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non raggiunga gli obiettivi indicati, si applicheranno le penali previste all'art. 17.

Restano a carico dell'impresa appaltatrice tutte le iniziative rivolte a perseguire tali obiettivi (es. campagne di comunicazione, comunicazioni all'Amministrazione comunale circa anomalie di servizio,

eccetera) e quindi non potranno essere richieste deroghe o modifiche a quanto fissato nel presente articolo.

ART. 16 - Spese di smaltimento dei rifiuti

L'Ente provvederà direttamente alle spese relative allo smaltimento e/o trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, delle terre di spazzamento, degli ingombranti non recuperabili, della frazione umida e della frazione verde, derivanti dalle attività oggetto del presente contratto.

Sono a carico dell'Ente anche i costi di smaltimento di eventuali sovvalli derivati dalla lavorazione dei rifiuti di cui al comma precedente.

Sono a carico/ricavo dell'Ente tutti gli oneri e/o i ricavi, nessuno escluso, per la selezione, lo smaltimento e/o il trattamento degli altri rifiuti oggetto del presente appalto recuperabili e non.

La riscossione dei ricavi CONAI sarà delegata all'I.A. e sull'ultima rata del canone annuale posto a base di gara per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto (al netto del ribasso d'asta), di cui all'art. 10 del capitolato d'onori l'Ente scomputerà la somma di € 402.000,00/anno, precisando che in caso di ricavi inferiori ad € 402.000,00/anno, l'I.A. non potrà avanzare alcuna pretesa o indennizzi di sorta da parte dell'Ente; parimenti, in caso di ricavi superiori, questi resteranno a beneficio esclusivo dell'I.A.

I rifiuti dovranno essere conferiti, prioritariamente, in impianti di proprietà di CIRSU SpA localizzati in località Casette di Grasciano, Comune di Notaresco, presso CIRSU SpA, nel rispetto della pianificazione regionale e provinciale, pertanto non potranno essere richieste integrazioni contrattuali o maggiori costi a carico dell'Ente e/o degli utenti per eventuali variazioni degli impianti di smaltimento e/o trattamento.

Visto l'attuale situazione di fermo impianto CIRSU, fino alla riattivazione degli stessi, in caso di indisponibilità degli impianti indicati o per rifiuti che dovranno essere conferiti presso altre tipologie impiantistiche, e/o su richiesta da parte dell'Ente, sarà onere dell'impresa riferirsi a impianti di smaltimento/trattamento e/o centri di recupero, anche di privati, debitamente autorizzati, con obbligo di comunicare tempestivamente all'Ente le autorizzazioni degli impianti individuati per permetterne la verifica e il successivo convenzionamento. Dovranno inoltre essere fornite all'Ente tutte le certificazioni di avvenuto smaltimento/recupero di tutte le frazioni di rifiuto raccolte nel territorio.

Sarà facoltà dell'Ente, in caso di alternative, accettare o scegliere l'impianto/i individuato/i dalla I.A. In ogni caso, l'I.A. dovrà accettare le richieste dell'Ente, senza pretendere maggiori oneri.

Per i rifiuti secchi indifferenziati e/o rifiuti urbani indifferenziati e/o le terre di spazzamento, e/o rifiuti ingombranti e RAEE, fino a 160 km di percorrenza, andata e ritorno, dal confine dell'Ente non si darà luogo a variazioni del canone contrattuale. Oltre tale distanza si provvederà a compensare la ditta con l'importo espresso in tonnellata/km indicato nell'elenco prezzi allegato al Disciplinare, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Per i rifiuti frazione umida e verde, fino a 160 km di percorrenza (andata e ritorno) dal confine dell'Ente non si darà luogo a variazioni del canone contrattuale. Oltre tale distanza si provvederà a compensare la ditta con l'importo espresso in tonnellata/km indicato nell'elenco prezzi allegato al Disciplinare, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Sono a carico dell'I.A. le necessarie analisi merceologiche dei rifiuti conferiti presso gli impianti di smaltimento secondo quanto indicato nel piano RUB.

ART. 17 - Penalità

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti rilevati dagli uffici comunali, l'I.A. sarà passibile di sanzioni pecuniarie da applicarsi su proposta del responsabile dell'Ufficio. Per i casi di inadempienza saranno applicate penali negli importi di seguito indicati:

INADEMPIENZA	PENALE
---------------------	---------------

conferimento di rifiuti recuperabili provenienti da raccolta differenziata (conferiti separatamente dagli utenti) in impianti di o conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati	da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 20.000,00 per ogni contestazione
contaminazione e/o miscelazione di rifiuti	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione
il mancato adempimento di quanto ordinato dall'Ente a mezzo del suo responsabile	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione
mancata attivazione dei servizi previsti nel progetto nei termini indicati all'art. 31	euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo per ogni servizio non attivato
mancata o carente esecuzione del servizio di trasporto dei rifiuti al punto di smaltimento/trattamento/recupero	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni infrazione
omessa raccolta di rifiuti in un tratto stradale o piazza durante un turno di lavoro o raccolta effettuata con spargimento di rifiuti sul suolo pubblico	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni infrazione
omessa raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni infrazione
mancato lavaggio e/o disinfezione di ciascun cassonetto entro i termini fissati	da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00 per cadauno per giorno di ritardo
mancato svolgimento del servizio di spazzamento	da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00 al giorno
incompleto spazzamento	da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00 per ogni carenza accertata
utilizzo di personale privo di divise aziendali	euro 100,00 il giorno per persona
inadeguato stato di conservazione e manutenzione degli automezzi (al singolo automezzo potranno essere contestate contemporaneamente più infrazioni)	euro 200,00 cadauno per giorno
mancata o incompleta effettuazione delle campagne informative	euro 2.000,00 per ogni campagna di comunicazione (salvo quanto indicato all'art.29, comma 5)
mancata comunicazione delle variazioni del personale impiegato nel servizio	euro 200,00 per ogni infrazione
mancata presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 6 nei termini indicati	da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo
svolgimento del servizio con personale e mezzi in numero inferiore a quello dichiarato	euro 500,00 per ogni mezzo ed unità di personale in meno accertata
irregolarità commesse dal personale di servizio nonché per documentato comportamento scorretto verso il pubblico e/o per documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione
altre inadempienze agli obblighi contrattuali assunti non indicate nel precedente elenco	da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 5.000,00 per ogni contestazione

Resta comunque a carico dell'impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più

breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione.

L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite raccomandata AR.

Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante raccomandata AR al domicilio dell'impresa appaltatrice.

Qualora le controdeduzioni non fossero prodotte entro il predetto termine, si intenderà riconosciuta e accettata la contestazione e l'Ente applicherà le conseguenti penali. All'applicazione delle penali si procederà anche quando, ad insindacabile e incensurabile giudizio dell'Ente, le controdeduzioni dell'I.A. non consentissero di escludere ogni sua responsabilità.

L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza dal quale saranno detratti anche i corrispettivi per le prestazioni non eseguite. Se il rateo di pagamento in scadenza non sarà capiente, le predette penali e i corrispettivi per le prestazioni non eseguite saranno trattenuti su quelli successivi, sino al completo recupero del credito.

In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

Sarà facoltà dell'Ente procedere alla risoluzione del contratto nel caso di ripetute inadempienze, così come disposto dall'art. 19.

Per il mancato raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l'Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, il 30% degli oneri di smaltimento computati sulle quantità aggiuntive di rifiuti conferite in discarica a causa del mancato rispetto del citato obiettivo di raccolta differenziata, comprensivi della maggiore tassazione per il tributo di conferimento in discarica (ecotassa) previsto dalla normativa vigente ed ogni altro onere o tassa o disagio ambientale gravante sul costo di smaltimento (es. impatto ambientale), comprese eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge.

ART. 18 - Esecuzione d'ufficio

L'Ente potrà procedere all'esecuzione d'ufficio qualora l'impresa appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri obblighi entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali.

In tal caso l'Ente, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 17 e 19 del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa appaltatrice, le attività necessarie per il regolare andamento del servizio.

Il recupero delle somme quantificate come previsto dal comma precedente di questo articolo, aumentate dalla maggiorazione contrattuale prevista a titolo di rimborso spese generali, sarà operato dall'Ente con rivalsa sui ratei di canone dovuti dall'impresa appaltatrice, a partire dal primo giorno in scadenza e fino a completa estinzione della pendenza pecuniaria.

ART. 19 - Rescissione del contratto

L'Ente, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, potrà risolvere il contratto nei seguenti casi:

- 1) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Ente, compreso il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 15 per due anni consecutivi;
- 2) arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte dell'impresa appaltatrice;

- 3) cessazione, cessione o fallimento dell'impresa appaltatrice;
- 4) cessione o subappalto del servizio in violazione delle normative vigenti in tale materia;
- 5) venir meno dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente per ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di gestione dei rifiuti;
- 6) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione;
- 7) mancato pagamento dei salari per oltre tre mesi agli operai impiegati dall'impresa;
- 8) gravi violazioni delle normative vigenti in materia ambientale o che abbiano attinenza alle prestazioni oggetto della gara.

L'impresa appaltatrice non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

ART. 20 - Riferimento alla legge

Per quanto non previsto da questo Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia quali:

- D.lgs 152/2006 e s.m.i.;
- DPR 207/2010;
- D.lgs 205/2010;
- D.Lgs 36/2003 e s.m.i.
- D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- DM 28 aprile 1998, n. 406 e s.m.i.;
- DPR n. 254 del 15 luglio 2003;
- Regolamento di Igiene Urbana dell'Ente;
- Tutti i Regolamenti, Leggi, Decreti, circolari, ecc. comunitari, statali, regionali, provinciali e comunali che in qualche modo direttamente o indirettamente abbiano attinenza alle prestazioni oggetto della gara;
- Tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché di evitare danni ai beni pubblici e privati, anche in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto di servizio, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del servizio di igiene urbana in particolare, verranno adeguati, d'accordo fra le parti, il contenuto delle disposizioni di cui al contratto di servizio e il contenuto dei relativi allegati, apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa sopravvenuta.

ART. 21 - Controversie

Le vertenze che avessero a sorgere tra l'Ente e l'Impresa appaltatrice, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno oggetto preliminarmente di composizione per via bonaria e perfezionate con deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Ente che autorizzerà o meno la transazione.

Per le controversie non definibili come sopra, ogni controversia è demandata alla Giustizia ordinaria ed il foro competente è il Tribunale di Teramo. E' esclusa la procedura arbitrale.

ART. 22 - Spese

Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi sono a carico dell'impresa appaltatrice.

Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la stipula del contratto; l'IVA per quanto dovuta è a carico dell'Ente.

Qualora nel corso del contratto venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.

TITOLO II- ONERI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE

ART. 23 - Responsabilità dell'impresa appaltatrice

L'impresa appaltatrice risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.

E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di provvedere:

- alle normali assicurazioni RC per automezzi per un massimale unico di almeno tre milioni di Euro per ciascun automezzo
- a stipulare una polizza assicurativa pluri-rischio (incendio, danni a terzi, cose e persone) degli eventuali contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti, in quanto l'amministrazione non ne riconoscerà alcun rimborso
- a stipulare, a proprie spese, per tutta la durata dell'appalto ed in caso di rinnovo o proroga fino a nuova scadenza, una o più polizze assicurative per ciascuna delle seguenti responsabilità:

a) responsabilità civile verso terzi: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali l'impresa appaltatrice sia chiamata a rispondere civilmente dall'Amministrazione o da terzi. Sono considerati nel novero dei terzi l'Ente ed i comuni ad essa appartenenti, verso la quale l'impresa appaltatrice in caso di sinistro non potrà eccepire riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 cc fatti salvi i conseguenti diritti di rivalsa dell'impresa appaltatrice. La copertura assicurativa deve essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione dell'appalto, a persone (siano esse o no addette ai servizi), cose, animali. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'impresa appaltatrice, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a tre milioni di Euro per ogni singolo sinistro;

b) responsabilità civile verso prestatori di lavoro: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'impresa appaltatrice, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore a tre milioni di Euro per ciascun prestatore di lavoro;

c) responsabilità civile per inquinamento: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi, spese) per i quali l'impresa appaltatrice sia chiamata a rispondere, causati nell'esecuzione dell'appalto. Per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura nell'esecuzione dell'appalto. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'impresa appaltatrice, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non deve essere inferiore a due milioni di Euro.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del Cod.Civ.) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato, o associate a qualunque titolo. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

L'impresa appaltatrice resta unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai massimali previsti nelle predette polizze assicurative.

L'impresa appaltatrice dovrà fornire all'Ente, in sede di stipula del contratto, copia delle polizze assicurative stipulate a copertura del rischio di Responsabilità Civile (RCT e RCO).

ART. 24 - Sicurezza sul lavoro

L'impresa appaltatrice è tenuto all'osservanza e all'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. e i.), nonché delle norme in materia che potrebbero essere emanate durante il corso dell'appalto.

L'impresa appaltatrice ha l'onere di procurare e fornire, ai propri lavoratori, tutti i materiali necessari allo svolgimento delle prestazioni di cui al presente appalto (quali i D.P.I.), secondo quanto previsto dai documenti e dalle valutazioni effettuate dall'impresa appaltatrice e dal D.lgs. 81/2008 e s. m. e i.

Tutte le attrezzature, le macchine, i mezzi, i veicoli utilizzati per l'espletamento dei servizi di cui al presente appalto devono rispettare le normative di sicurezza vigenti (specie in materia di prevenzione degli infortuni e di codice dalla strada).

Per quanto riguarda le attività oggetto dell'appalto, l'impresa appaltatrice è edotto dei seguenti principali fattori di rischio connessi alle prestazioni oggetto dell'appalto (elenco non esaustivo):

- a) presenza di agenti biologici (rimozione di siringhe, rimozione di deiezioni canine);
- b) raccolta di rifiuti organici da raccolta differenziata domestica (scarti di cucina), ecc.;
- c) attività svolta su spazi pubblici o aperti al pubblico (strade, piazze, parchi e giardini pubblici, scalinate, viali ed alberate, ecc.);
- d) attività svolta in presenza di altri veicoli in movimento (strade, piazze, aree pubbliche o aperte al pubblico);
- e) presenza di materiali pericolosi (oli, pile, vernici, farmaci, ecc.);
- f) presenza o utilizzo di materiali chimici (ad esempio, materiali usati per la disinfestazione o la sanificazione o la disinfezione o il diserbo);
- g) presenza di materiali pericolosi per urti, abrasioni, tagli, ecc., quali vetro, metalli, ecc.;
- h) presenza di materiali a rischio d'incendio (ad esempio, carta e plastica);
- i) presenza di materiali di dimensioni ingombranti e conseguente peso eccessivo per la movimentazione manuale;
- j) presenza di polveri (dovute all'attività svolta, ad esempio lo spazzamento delle strade, o ad attività esterne, quali, ad esempio, il traffico veicolare);
- k) presenza di possibili materiali ignoti, conferiti volutamente, scorrettamente o accidentalmente;
- l) derivanti dalle condizioni temporali, atmosferiche e climatiche;
- m) derivanti dall'attività di conferimento dei carichi presso impianti (di recupero, smaltimento o altro);
- n) presenza di rischi generici determinati dall'attività all'aperto, in aree pubbliche, aperte al pubblico o private;
- o) nelle vie, nelle piazze e nelle aree soggette al traffico veicolare, sono presenti attrezzature, impianti ed elementi dell'arredo urbano, dell'illuminazione pubblica e della segnaletica, che possono costituire ostacolo alla movimentazione e fonte di pericoli per i lavoratori.

L'impresa appaltatrice, al momento del verbale di consegna del servizio, deve indicare il nominativo del Direttore Tecnico, al quale compete la responsabilità della conduzione tecnica, per l'espletamento del servizio e l'operatività dell'appalto in genere, a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 212 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal D.M. del 28 aprile 1998, n. 406.

L'impresa appaltatrice, al momento della sottoscrizione del contratto, al solo fine di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, dovrà dimostrare all'Ente di avere redatto tutta la documentazione necessaria, in particolar modo il Documento di Valutazione dei rischi dell'Azienda, di cui agli articoli 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i., aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro relativi al presente appalto. Tale documentazione dovrà poter essere visionata dall'Ente in qualunque momento dell'appalto e dovrà essere consegnata, in copia, all'Ente entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

In ogni caso, l'impresa appaltatrice avrà l'obbligo di dichiarare in forma scritta e sotto la propria responsabilità, entro cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto, di aver provveduto a effettuare una specifica valutazione dei rischi, relativamente alle attività oggetto del presente appalto, e di aver provveduto, laddove ritenuto necessario, all'aggiornamento del documento previsto dalla vigente normativa.

Ai fini di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, l'impresa appaltatrice dovrà esibire l'organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento in forma scritta e redatto dall'impresa appaltatrice sotto la propria responsabilità, entro cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto, dal quale si evinca la presenza e il conferimento d'incarico per tutte le figure normativamente previste ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i. (ad esempio, RSPP, RLS, SPP, Medico Competente ecc.), comprensivi di nominativi e di recapiti; dovranno essere altresì rilevabili, nella medesima forma, anche tutte le eventuali attività, conferite all'esterno, riguardanti la materia.

Ai fini di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, l'impresa appaltatrice dovrà dimostrare entro cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto, l'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori, anche attraverso la trasmissione del piano di formazione futuro (inerente in particolare le attività riguardanti il presente appalto).

Tali attività formative potranno essere dimostrate attraverso un'autocertificazione, redatta in forma scritta, sotto la piena responsabilità dell'impresa appaltatrice. A semplice richiesta, dovrà poter essere visionata dall'Ente la documentazione comprovante i percorsi formativi del personale.

L'impresa appaltatrice si impegna a trasmettere tutte le informazioni utili al miglioramento degli standard di sicurezza, presenti e futuri; assicura la massima cooperazione e, laddove possibile, si impegna a coadiuvare l'Ente nell'attuazione ed implementazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

L'Ente si impegna a trasmettere tutte le informazioni utili al miglioramento degli standard di sicurezza, presenti e futuri; assicura la massima cooperazione e, laddove possibile, s'impegna a coadiuvare l'impresa appaltatrice nell'attuazione e implementazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

ART. 25 - Personale in servizio

Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'impresa appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti.

Pertanto, in base alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, e relativi allegati, le imprese partecipanti alla gara dovranno indicare nel PPO il numero di addetti impiegati per ciascun servizio con la specifica della rispettiva qualifica.

Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall'impresa appaltatrice, dovrà essere capace e fisicamente idoneo.

L'impresa appaltatrice sarà tenuta a:

- 1) Ai sensi della normativa vigente e dell'art. 6 del CCNL (applicato dalle imprese cessanti), l'aggiudicatario avrà l'obbligo di assumere ex-novo il personale in forza a tempo indeterminato nelle imprese cessanti, addetto in via ordinaria all'appalto in oggetto ed applicare quanto disposto all'art. 6 del vigente CCNL per Imprese e Società esercenti servizi di igiene ambientale; per l'elenco

del personale in forza a tempo indeterminato nelle imprese cessanti si rimanda all'Allegato B del Disciplinare Tecnico Prestazionale;

- 2) riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
- 3) osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- 4) trasmettere all'Ente le informazioni necessarie per la acquisizione del DURC nelle forme previste dalla normativa vigente;
- 5) depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatto ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio.

Il personale in servizio dovrà:

- a) essere dotato, a cura e spese dell'impresa appaltatrice, di divisa completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica e rispondente alle norme:
 - del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
 - delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;
- b) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle disposizioni emanate dall'Ente.

Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un responsabile che sarà diretto interlocutore dell'Ente per tutto quanto concerne l'esecuzione dei servizi.

L'impresa, al momento dell'inizio dell'appalto, trasmetterà all'Ente l'elenco nominativo del personale in servizio - con le relative qualifiche d'inquadramento - e comunicherà, entro 3 giorni, tutte le eventuali variazioni.

Si precisa che, fermo restando l'obbligo di assunzione ex novo del personale dell'impresa cessante come disciplinato dal presente articolo, per le assunzioni di personale integrativo a quello attuale, l'I.A. dovrà privilegiare l'assunzione dei cessati della società pubblica che precedentemente al regime d'Ordinanza era gestore del servizio di raccolta e trasporto per il Comune di Roseto degli Abruzzi, per la quota parte di quelli operanti nel territorio comunale.

ART. 26 - Mezzi e attrezzature

L'impresa appaltatrice si impegna a utilizzare esclusivamente attrezzature e mezzi in piena efficienza ed in buono stato di decoro, di classe minima Euro 4 (ad esclusione di quelli eventualmente acquistati dall'Ente).

I contenitori stradali attualmente distribuiti sul territorio sono di proprietà del Consorzio CIRSU. I contenitori di proprietà CIRSU dovranno essere rimossi per l'attivazione dei nuovi servizi e verranno depositati presso i luoghi indicati dall'Ente con oneri a carico dell'I.A.

L'impresa appaltatrice è tenuta a versare la somma una tantum, da computarsi sulla base dei valori e dei tempi indicati nell'Allegato G del Disciplinare Tecnico Prestazionale, relativa alle attrezzature acquistate, e non ancora ammortizzate, dal precedente gestore per l'attivazione degli attuali servizi di raccolta domiciliare, da versarsi al momento della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà consegnare la quietanza o liberatoria dell'operatore economico precedente in merito al suddetto investimento o valore residuo dello stesso, oltre IVA di Legge, se dovuta.

Inoltre, in caso di affidamento all'I.A. dei servizi di igiene urbana a domanda, di cui all'art. 1 punto c), l'impresa appaltatrice è tenuta ad acquistare n.2 spazzatrici di proprietà dell'Ente, aventi caratteristiche indicate nell'allegato J del Disciplinare Tecnico Prestazionale, per un importo che verrà definito tra le parti sulla base dei prezzi di mercato, e da versarsi al momento della sottoscrizione del nuovo contratto in estensione al contratto principale o secondo altre modalità comunicate dall'Ente.

Gli automezzi utilizzati dovranno essere in buono stato d'uso e dovranno essere in regola con le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti, nonché conformi alle disposizioni del codice della strada.

Ogni automezzo, sulle fiancate, dovrà recare il logo dell'Ente e la dicitura proposta dall'Ente.

Sia gli automezzi sia le altre attrezzature dovranno comunque essere del numero e della tipologia necessari a garantire l'effettuazione dei servizi.

L'impresa appaltatrice s'impegna a mantenere sia gli automezzi sia le altre attrezzature costantemente in stato di perfetta efficienza e presentabilità mediante frequenti ed attente manutenzioni, assoggettando il tutto, ove si verifichi la necessità, anche a periodiche riverniciature, nonché a garantire le scorte necessarie.

L'impresa appaltatrice s'impegna inoltre a provvedere alla pulizia periodica dei mezzi impiegati.

Dovranno inoltre essere proposte soluzioni finalizzate a diminuire l'impatto dei mezzi di raccolta sull'ambiente urbano, con particolare riferimento all'inquinamento acustico e all'inquinamento atmosferico.

L'Ente avrà facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità di tutte le attrezzature e di disporre affinché i mezzi e le attrezzature non idonee, anche quelle fornite in comodato d'uso gratuito alle singole utenze, siano sostituiti o resi idonei.

ART. 27 – Centri Servizi dell'impresa appaltatrice

L'Impresa appaltatrice al momento dell'affidamento del servizio dovrà avere la disponibilità di un Centro Servizi nel territorio dell'Ente, qualificato come "unità locale", comprendente la rimessa automezzi, magazzino ricambi e attrezzature, sistemi e dotazioni di sicurezza, spogliatoi e servizi per i dipendenti, recapito telefonico, telefax e posta elettronica.

Rimangono a carico dell'Impresa tutti i costi per il viaggio andata e ritorno dal suddetto sito/i al territorio d'esecuzione dei servizi e da questo agli impianti di smaltimento/trattamento/recupero.

Gli estremi del recapito dell'Impresa appaltatrice ed il nominativo del Responsabile Operativo e, se diverso, del Responsabile Tecnico, con i relativi recapiti (telefono cellulare, e-mail e fax) che dovranno essere comunicati all'Ente in forma scritta entro quindici giorni dall'affidamento. La nomina del Responsabile Operativo dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

Il Responsabile Operativo dell'Impresa appaltatrice dovrà sempre garantire la propria disponibilità per problematiche, comunicazioni, necessità di qualsivoglia natura correlate ai servizi; egli sarà a disposizione con i propri recapiti telefonici, al fine di consentire all'Ufficio Tecnico dell'Ente di contattarlo, dalle ore 06.00 alle ore 22.00 di ogni giorno lavorativo sabato compreso, per ogni evenienza o comunicazione di servizio.

In caso di assenza o di impedimento del Responsabile Operativo sarà cura dell'Impresa appaltatrice indicare per iscritto un'altra persona che lo sostituisca, a tutti gli effetti.

In particolare, il Responsabile Operativo ha il compito di organizzare e dirigere il personale dell'Impresa per l'efficienza ed efficacia del servizio in conformità alle norme del contratto .

L'impresa si obbliga a rimuovere dall'incarico il Responsabile Operativo designato dall'Impresa qualora questi non adempia ai compiti sopra indicati, previa formale contestazione di addebiti da parte dell'Ente. La sostituzione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta dell'Ente, fatta salva la facoltà dell'Impresa di produrre proprie controdeduzioni entro cinque giorni.

Gli oneri per la relativa gestione dell'unità locale di cui al presente articolo (inclusi i consumi), manutenzione e pulizia, sia ordinaria che straordinaria, ricadranno integralmente sull'impresa appaltatrice.

ART. 28 - Ecosportello

Oltre a quanto indicato al precedente art. 27, l'I.A. ha l'obbligo di mettere a disposizione il personale ed il materiale di consumo per la gestione, entro due mesi dall'affidamento del servizio, di un ufficio relazioni con il pubblico (ecosportello) da ubicarsi in accordo con l'Ente. Presso tale ufficio dovranno essere presenti addetti della ditta, per le attività con il pubblico, per almeno 16 ore complessive alla settimana distribuite su non meno di quattro giorni, per l'intero periodo contrattuale.

ART. 29 - Calendario dei servizi e comunicazione

L'impresa appaltatrice si impegna a realizzare entro il 1 dicembre di ogni anno un calendario informativo rivolto agli utenti, che dovrà essere pari al numero delle utenze maggiorato del 10%.

In tale calendario dovranno essere contenute tutte le informazioni utili a consentire la fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti e raccolta differenziata da parte degli utenti e dovrà prevedere, per ogni giorno dell'anno e per ogni zona di territorio, il materiale di raccolta.

Rientra nella fornitura a cura della ditta anche la distribuzione ad ogni utenza entro il 15 dicembre di ogni anno del calendario e del materiale informativo eventualmente predisposto dall'Amministrazione.

L'impresa appaltatrice è tenuta a realizzare la campagna di comunicazione e sensibilizzazione alle utenze del territorio secondo le modalità descritte nell'offerta tecnica e dovrà prevedere per tali attività, per ogni anno di appalto, almeno l'1% del canone medio annuo offerto, concordando le stesse con l'Ente.

Nel caso che l'Ente non si ritenga soddisfatto dalle iniziative proposte dalla ditta per la comunicazione potrà richiedere la liquidazione del contributo di cui sopra e gestire direttamente o tramite terzi le varie iniziative, ciò senza nulla a pretendere da parte dell'impresa appaltatrice.

ART. 30 - Cooperazione

E' fatto obbligo al personale dipendente dell'impresa appaltatrice di segnalare all'Ente, entro 48 ore dall'acquisizione dell'irregolarità e mediante appositi report periodici previsti nel Disciplinare, quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio (uso improprio dei contenitori e dei sacchi per le raccolte differenziate, conferimenti di rifiuti esclusi dal servizio, parcheggio di veicoli d'intralcio alla pulizia stradale meccanizzata, ecc.).

E' fatto altresì obbligo di denunciare all'Ente, nelle forme sopra indicate, qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di rifiuti od altro sulle strade, ecc.), coadiuvando l'opera della Polizia Locale.

L'impresa appaltatrice collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative verranno studiate e poste in atto.

L'impresa appaltatrice è tenuta a versare un contributo una tantum pari ad Euro 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila), per le spese connesse al supporto alla progettazione a sostegno della procedura di gara, per spese di pubblicazione ed altre spese di espletamento della procedura di gara, nonché per

l'attività interna dell'ufficio e di controllo da versarsi al momento della sottoscrizione del contratto o secondo altre modalità comunicate dall'Ente e comunque entro 30 giorni dall'avvio del cantiere.

In caso di ritardo nel versamento del contributo questo sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza.

ART. 31 - Avvio dei nuovi servizi e dei servizi migliorativi e fase transitoria

L'impresa appaltatrice si impegna ad avviare i servizi di completamento della raccolta domiciliare ed eventuali servizi migliorativi offerti **entro tre mesi** dall'affidamento del servizio formalizzato con verbale di consegna da redigersi tra le parti.

Nella fase transitoria la ditta dovrà provvedere alla gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti con le attuali modalità operative, restando suo esclusivo carico le necessarie forniture ed indagini conoscitive del territorio.

Eventuali disservizi della fase di gestione dei servizi saranno contestati alla ditta secondo quanto previsto al precedente art. 17.

ART. 32 - Tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati

Nel caso di passaggio dal regime di tassa -TARSU - a quello di tariffa, l'Impresa è tenuto a collaborare con il Comune per la predisposizione del Piano Finanziario previsto dal DPR 158/99 e s.m.i..

L'Ente si riserva l'intenzione di sperimentare procedure di applicazione della tassa/tariffa puntuale di tipo innovativo con l'obiettivo di attivare sistemi di raccolta più aderenti alle effettive esigenze delle utenze anche attraverso servizi personalizzati.

In tal caso l'Impresa è tenuta a collaborare con l'Ente per la predisposizione della sperimentazione anche attraverso la stipula di appositi separati accordi tra le parti con separato atto contrattuale dall'Ente, in estensione al contratto principale nel rispetto delle disposizioni di cui al D.L. 17 marzo 1995, n. 157 (art.7, comma 2, lettera e).

ART. 33 - Riservatezza

L'Impresa appaltatrice ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dall'Ente. E' comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare dell'Ente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.